

---

## Super Bonus Occupazione: ecco come cambiano i tirocini

**Data Articolo: 20 Giugno 2016**

**Autore Articolo: Francesco Geria**

Il Ministero del Lavoro ha istituito, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, il “**Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini**”. Vediamo in cosa consiste l'incentivo, a chi è destinato e quali sono i requisiti per poterne beneficiare.

L'incentivo in esame è riconosciuto per le assunzioni:

- con **contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)**;
- **effettuate a partire dal 1° marzo 2016 fino al 31 dicembre 2016.**

Destinatari dell'incentivo sono i giovani:

- di età compresa **tra i 16 e i 29 anni**;
- **che stiano svolgendo o abbiano svolto un tirocinio curriculare o extracurriculare** nell'ambito della Garanzia Giovani, avviato entro il 31 gennaio 2016. Sul punto si precisa che:
  - sono “**curricolari**” i tirocini inclusi nei piani di studio dell'Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità sia di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza;
  - diversamente, si definiscono “**extracurricolari**” i tirocini rivolti a coloro che hanno appena completato il percorso formativo, neo-diplomati o neo-laureati, o che appartengono a fasce deboli, al fine di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
- che siano NEET, cioè giovani che **non studiano e non lavorano**.

L'importo del **Super Bonus Occupazione**, nel limite delle risorse stanziato a livello nazionale, è variabile in ragione del grado di profilazione del tirocinante che viene assunto, come segue:

- da un **minimo di 3.000 euro** se il grado di profilazione è definito "basso";
- 6.000 euro per una profilazione "media";
- 9.000 euro per una profilazione "alta";
- fino ad un **massimo di 12.000 euro** per una assunzione di tirocinante con profilazione "molto alta".

Altresì, il bonus:

- è riconosciuto dall'INPS in **12 quote mensili**;
- è **ridotto** in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, in base alla durata effettiva dello stesso;
- è **cumulabile al 100%** con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva c.d. non selettivi (ad esempio **l'esonero contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2016**);
- è, invece, **cumulabile nel limite del 50%** dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro, tra cui si ricordano:
  - **l'incentivo per l'assunzione di donne** prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all'art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012;
  - **l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori** di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;

- 
- **l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi** di cui all'art. 2, comma 10-bis, della L. n. 92/2012;
  - **l'incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età**, di cui all'art. 1, del D.L. n. 76/2013;
  - **l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli** di cui all'art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli;
  - **l'incentivo previsto per l'assunzione di apprendisti** di cui all'art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Francesco Geria – LaborTre